

AS912 - OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROGETTO DENOMINATO VDA BROADBUSINESS DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DORSALE IN FIBRA OTTICA PER LO SVILUPPO DI UNA INFRASTRUTTURA DI TIPO NEXT GENERATION ACCESS (NGA)

Roma, 17 gennaio 2012

Presidente Regione Autonoma Valle D'Aosta

Con riferimento alla comunicazione Vs. Prot. n. 5614/DIT del 6 dicembre 2011, pervenuta in data 12 dicembre 2011, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al Progetto denominato *VDA Broadbusiness* della Regione Autonoma Valle d'Aosta, volto alla realizzazione di una rete dorsale in fibra ottica per lo sviluppo di una infrastruttura di tipo *Next Generation Access* (NGA).

In via preliminare, si osserva che il Progetto in esame ha come obiettivo la diffusione di servizi di connettività avanzati in tutto il territorio della Valle d'Aosta, ponendosi in linea con l'obiettivo prefissato, sia a livello nazionale che comunitario, di realizzare una "società dell'informazione", basata sull'utilizzo di reti di telecomunicazioni che assicurino connettività a banda larga e ultra larga, per raggiungere il pieno sviluppo economico dei paesi membri.

Con riguardo alle caratteristiche del Progetto, si osserva che la Regione ha preventivamente compiuto, conformemente alle indicazioni contenute negli Orientamenti della Commissione del settembre 2009¹, una mappatura delle aree destinate all'intervento e una rilevazione delle infrastrutture esistenti e dei progetti di investimento a medio termine, in modo tale da evitare che l'intervento interessi aree nelle quali vi potrebbero essere analoghi investimenti in reti di nuova generazione da parte di operatori privati.

In un'ottica concorrenziale, si apprezza la previsione dell'obbligo, in capo agli operatori beneficiari, di fornire accesso alle infrastrutture oggetto di intervento, in modalità di *backhauling wholesale* ovvero attraverso l'attribuzione di diritti irrevocabili d'uso (IRU), allo scopo di consentire ad altri operatori di offrire servizi a banda ultralarga in concorrenza con l'operatore beneficiario del finanziamento. Appaiono parimenti apprezzabili i criteri di parametrizzazione dei prezzi all'ingrosso e l'adeguamento alle previsioni regolamentari in materia.

Per quanto concerne le modalità di aggiudicazione del finanziamento, la Regione ha previsto lo svolgimento di una gara d'appalto a procedura aperta così da selezionare il soggetto cui affidare la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura di nuova generazione, rispettando i principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

In tale contesto, la scelta di aggiudicare la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa appare idonea a minimizzare l'intervento pubblico in quanto lascia al mercato il compito di stabilire il livello d'intervento realmente necessario.

Nel Progetto, inoltre, tra i "*Criteri di gara e di aggiudicazione*" si legge che "*I criteri di selezione che saranno previsti comprenderanno, tra l'altro: copertura territoriale e livello di servizi offerti, competenze tecniche per garantire la qualità del servizio di manutenzione sia della rete data in gestione sia delle coppie di fibre concessi in IRU a operatori terzi, entità di fatturato realizzato sul mercato dei servizi wholesale e di gestione e manutenzione di reti a fibra ottica, livello di prospettato riutilizzo di infrastrutture civili esistenti, entità dell'intervento pubblico richiesto*".

I summenzionati criteri attengono in parte alla valutazione dell'idoneità degli offerenti ad eseguire la prestazione richiesta, in parte all'identificazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto direttamente connessi all'oggetto dell'appalto.

A tale proposito si osserva che, secondo principi nazionali e comunitari in materia di appalti, gli elementi soggettivi attinenti alla capacità del prestatore di eseguire l'appalto possono essere utilizzati quali criteri di ammissione dei partecipanti alla gara e non quali elementi di valutazione dell'offerta, la quale deve unicamente poggiarsi su criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto.

La distinzione delle fasi in cui operano i requisiti soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi di valutazione dell'offerta favorisce un più corretto confronto concorrenziale, premiando l'offerta più competitiva tra quelle presentate da imprese le cui capacità tecniche, economiche o finanziarie sono state verificate nella fase di ammissione alla gara.

Con riferimento in particolare all'"*entità del fatturato realizzato sul mercato dei servizi wholesale e di gestione e manutenzione di reti a fibra ottica*", si rileva che l'inclusione di tale elemento tra i criteri di valutazione dell'offerta produrrebbe effetti distorsivi della concorrenza in quanto avvantaggerebbe nella gara gli operatori di maggiori dimensioni che già operano nell'offerta di tali servizi.

¹ [Comunicazione della Commissione riguardante gli "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2009/C 235/04), in G.U.C.E. C/235 del 30.9.2009.]

Requisiti attinenti al fatturato potrebbero, invece, essere utilizzati nella fase di ammissione alla partecipazione. In tal caso, si fa presente che il bando di gara dovrebbe limitarsi ad indicare un valore minimo di fatturato, proporzionato all'oggetto dell'appalto, e comunque consentire alle imprese di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria attraverso una pluralità di strumenti.

Per quanto concerne, infine, l'incentivo all'utilizzo di infrastrutture esistenti, si osserva come esso sia conforme alle indicazioni contenute negli Orientamenti della Commissione, nonché apprezzabile sotto il profilo dell'economicità del Progetto e del suo impatto ambientale. A tale proposito, si rileva che la Regione prevede la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti di altri operatori di comunicazione e prospetta a tal fine la stipula di apposite convenzioni con i titolari di tali infrastrutture per metterle a disposizione del Progetto. Di tali convenzioni, *"qualora al momento dell'emissione del bando di gara fossero già state stipulate"*, gli operatori potranno tenere conto nel predisporre le proprie offerte.

Posto che l'utilizzo di infrastrutture esistenti viene menzionato tra i criteri di selezione dell'operatore aggiudicatario, si ritiene opportuno che le menzionate convenzioni vengano stipulate dalla Regione prima dell'emissione del bando di gara, al fine di evitare che possano essere avvantaggiati gli operatori che dispongono allo stato della maggiore dotazione infrastrutturale.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione nella fase di attuazione del Progetto.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa